

## **Art 12 L.R. Toscana n. 62/2018**

**LETTERA a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;**

**Il requisito viene riconosciuto al soggetto che ha dimostrato di aver superato, con esito positivo, la verifica finale.**

L'attività formativa è svolta dalle regioni e/o province, anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati. Ogni Regione emana proprie disposizioni per individuare i percorsi formativi necessari al riconoscimento dei requisiti professionali.

Per la Regione Toscana il riferimento normativo è attualmente la **Delibera Giunta Regionale n. 1162 del 04/08/2025 (vedi testo – vedi allegato)**, che ha aggiornato la precedente Del.n. 984/2012, con la quale sono stabiliti gli indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria **per il commercio alimentare e somministrazione**, ovvero:

- **90 ore**

- in 7 unità formative (i cui programmi sono stati ulteriormente definiti con **decreto 20.11.2012 n. 5384**, in corso di revisione ai sensi della Delibera di cui sopra)

- possibilità di massimo 20% di assenze

L'elenco degli enti accreditati dalla Regione Toscana è reperibile a questa pagina: <https://servizi.toscana.it/RT/aof/>

Occorre poi valutare se il corso frequentato positivamente presso uno di questi enti risponda o meno alle caratteristiche della Delibera di cui sopra.

Per informazioni sulle equipollenze, il Settore competente della Regione Toscana è il *“Settore Azioni di sistema per le politiche attive del lavoro e della formazione”*, il cui indirizzo email è **competenze\_formazione@regione.toscana.it**

Per le altre regioni, un attestato professionale riconosciuto da una Regione è da ritenersi valido su tutto il territorio nazionale.

**(Parere MISE 93653 del 20.07.2010 + Risoluz. MISE 153209 del 09.08.2011)**

Pertanto in questo caso occorre rivolgersi alla Regione che ha rilasciato l'attestato per chiedere se tale corso è valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010. Se lo è, è valido anche per la Regione Toscana.

**ATTENZIONE:** Il corso di Formazione Obbligatoria per Addetto ad attività alimentari complesse (noto anche come HACCP) **NON** è da ritenersi **VALIDO**, in quanto non rispetta i criteri delle unità formative di cui sopra. L'Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) deve essere posseduto da tutto il personale addetto alla manipolazione degli alimenti, e non solo dal preposto che, anzi, può farne a meno qualora non operi direttamente sui prodotti destinati all'alimentazione umana.

### **Art 12 L.R. Toscana n. 62/2018**

**Lettera c)** di essere in possesso di un diploma di **scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale**, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Alla base di questo requisito professionale, è necessario che ci sia, o un:

- **DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**
- **DIPLOMA DI LAUREA, ANCHE TRIENNALE**
- **DIPLOMA DI ALTRA SCUOLA AD INDIRIZZO PROFESSIONALE ALMENO TRIENNALE**
- **e purché nel corso di studi siano previste MATERIE ATTINENTI al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**

**Circ. 3642 del 15.04.2011 del Ministero Sviluppo Economico:** questa circolare afferma il principio che la validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Va infatti valutata la capacità del corso di **garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi**. I termini “commercio”, “preparazione” e “somministrazione” richiamati sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso quindi andranno effettuate le verifiche sui titoli di studio.

La Circolare elenca una serie di Titoli di Studio per i quali, il Ministero stesso ha effettuato a priori una verifica dei percorsi di studio, stabilendo quindi quelli che sono di per sé ritenuti idonei ai fini della qualificazione professionale.

Per i **titoli di studio conseguiti all'estero** è necessario il riconoscimento mediante apposita procedura online sul sito del Ministero dell'Istruzione o Giustizia.

### **TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI**

**1.1** Di seguito vengono elencate le **classi delle lauree**, nonché le relative denominazioni, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che **sono da considerarsi valide** per il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta per l'avvio di attività di commercio del settore merceologico alimentare e di somministrazione alimenti e bevande.

<b>Classi di laurea</b>	
L-2	Biotechnologie
L-13	Scienze biologiche
L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26	Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-27	Scienze e tecnologie chimiche
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

<b>Classi di laurea magistrale</b>	
LM-6	Biologia
LM-7	Biotechnologie agrarie
LM-8	Biotechnologie industriali
LM-9	Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-13	Farmacia e farmacia industriale
LM-21	Ingegneria biomedica
LM-22	Ingegneria chimica
LM-41	Medicina e chirurgia
LM-42	Medicina veterinaria
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
LM-54	Scienze chimiche
LM-60	Scienze della natura
LM-61	Scienze della nutrizione umana
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68	Scienze e tecniche dello sport
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali

<b>Classi di laurea professioni sanitarie</b>	
L/SNT1	Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
L/SNT2	Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3	Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
L/SNT4	Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

<b>Classi di laurea magistrale professioni sanitarie</b>	
LM/SNT1	Scienze infermieristiche ed ostetriche
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Le tabelle sopra indicate riportano i codici delle Lauree del nuovo Ordinamento.

Per i corsi di laurea del Vecchio ordinamento, si invita a consultare il Decreto Ministeriale 26.07.2007 n. 386, il cui **Allegato 2** di seguito riportato definisce le **corrispondenze tra le classi di Laurea** di cui al D. M. 270/04 e quelle del D.M. 509/99 (vecchio e nuovo ordinamento).

**Tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento e lauree magistrali (DM 270/04)**

<b>Diploma di laurea (DL)</b>	<b>Lauree magistrali della classe (DM 270/04)</b>
Biotechnologie agro-industriali	LM-7 Biotechnologie agrarie LM-8 Biotechnologie industriali
Biotechnologie indirizzo Biotechnologie farmaceutiche	LM-9 Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Chimica	LM-54 Scienze chimiche
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Chimica Industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
Farmacia	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica
Ingegneria medica	LM-21 Ingegneria biomedica
Medicina e Chirurgia	LM-41 Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria	LM-42 Medicina veterinaria
Odontoiatria e protesi dentaria	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
Scienze agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze biologiche	LM-6 Biologia LM-61 Scienze della nutrizione umana
Scienze della produzione animale Scienze delle produzioni animali	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie alimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze motorie	LM-68 Scienze e tecniche dello sport LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive
Scienze naturali	LM-60 Scienze della natura

\*\*\*

Oltre alle Lauree sopra elencate **deve essere considerata valida anche qualunque altra laurea (comprese quelle del vecchio ordinamento) nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari (materie di insegnamento)**, come individuati nell'**Allegato B** al D.M. 04.10/2000.

Per verificare la **corrispondenza tra le sigle** dei settori scientifico-disciplinari del vecchio ordinamento con quelle **attuali**, si invita a consultare **l'Allegato C** del medesimo decreto.

**Materie di insegnamento che rendono ogni Laurea valida, se inserite nel piano di studi**

CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
MED/42	Igiene generale e applicata
MED/49	Scienze tecniche dietetiche applicate
AGR/02	Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/13	Chimica agraria
AGR/15	Scienze e tecnologie alimentari
AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/18	Nutrizione e alimentazione animale
VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale
SECS-P/13	Scienze merceologiche

E' da considerarsi valido anche il corso di studi che contenga un **settore scientifico-disciplinare AFFINE** a uno di quelli sopra elencati, secondo la **Tabella di affinità** dell'**Allegato D** al D.M. 04.10.2000.

**TITOLI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

**Diplomi di scuola secondaria superiore**

**2.1** Ai fini del riconoscimento della validità dei diplomi del secondo ciclo di istruzione, il ministero ha ritenuto di **NON includere i LICEI**, considerato che nei piani formativi e gli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Materie con detta casistica si individuano invece, nell'ambito di alcun **istituti TECNICI** e di alcuni **istituti PROFESSIONALI** sotto elencati, i cui percorsi scolastici sono quindi da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

<b>Istituto tecnico settore Tecnologico</b>	C6-Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" Articolazione "Biotecnologie sanitarie" C8-Indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria"
<b>Istituto professionale settore Servizi</b>	B1-Indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" B2-Indirizzo "Servizi socio-sanitari" B3-Indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

**2.2** Sono altresì validi i diplomi di scuola secondaria superiore del **previgente ordinamento** che, ai sensi delle **tabelle di confluenza allegate** ai citati D.P.R. n. 87 e



n. 88 del 15 marzo 2010, sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1 sopra riportato (vedi Tabelle di confluenza **Allegato D** sotto riportate per le due tipologie di istituti tecnici e professionali).

# ALLEGATO D

**TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI  
PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PREVIGENTE (articolo 8, comma 1)**

NUOVO ORDINAMENTO			PREVIGENTE ORDINAMENTO	
Settore	Indirizzo	Articolazione	Indirizzo	Tipologia
ECONOMICO	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING		Ragioniere Perito commerciale	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
		Servizi informativi aziendali	Ragioniere perito commerciale e Programmatore	
		Relazioni internazionali per il marketing	Perito aziendale corrispondente in lingue estere	ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
			Economo-dietista	ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI
	TURISMO		Dirigente di comunità	ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
TECNOLOGICO	MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA	Meccanica e meccatronica	Meccanica	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Fisica industriale	
		Energia	Industria ottica	
			Metallurgia	
			Materie plastiche	
			Industria navalmeccanica	
	TRASPORTI E LOGISTICA	Costruzione del mezzo	Termotecnica	ISTITUTO TECNICO NAUTICO
			Energia nucleare	
		Conduzione del mezzo	Costruzioni aeronautiche	ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO
			Costruzioni navali	
	ELETTRONICA ED Elettrotecnica	Elettrotecnica	Capitani	ISTITUTI TECNICI
			Macchinisti	
		Elettronica	Assistenza alla navigazione aerea	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Progetti sperimentali *	
	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	Informatica	Elettrotecnica e automazione	ISTITUTI TECNICI
			Elettronica e telecomunicazioni	
	GRAFICA E COMUNICAZIONE	Telecomunicazioni	Progetti sperimentali *	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Arti fotografiche	
	CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE	Chimica e materiali	Arti grafiche	ISTITUTI TECNICI
			Industria cartaria	
			Chimico	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Chimico conciaro	
	SISTEMA MODA	Tessile, abbigliamento e moda	Industria tintoria	ISTITUTI TECNICI
			Progetti sperimentali *	
			Progetti sperimentali *	ISTITUTI TECNICI
			Tessile, settore confezione industriale	
			Tessile, settore produzione di tessuti	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Disegno di tessuti	
			Calzature e moda	ISTITUTI TECNICI
			Progetti sperimentali *	
	AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA	Produzioni e trasformazioni	Tecnologie alimentari	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
			Indirizzo generale	
		Gestione dell'ambiente e del territorio	Progetti sperimentali *	ISTITUTO TECNICO AGRARIO
			Corso per viticoltura ed enologia	
	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO		Geometra	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
			Edilizia	
		Geotecnico	Industria mineraria	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

## NOTE:

- Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo e, ove previsto, in una sola delle relative articolazioni;  
- I previgenti indirizzi sperimentali confluiscono nei nuovi ordinamenti ed indirizzi secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1.  
\* Per quanto riguarda le articolazioni del settore tecnologico per la logistica, l'automazione, le telecomunicazioni, le biotecnologie ambientali, le biotecnologie sanitarie, calzature e moda, gestione dell'ambiente e del territorio, la confluenza è determinata sulla base della prevalente corrispondenza delle discipline che si riferiscono all'articolazione, contenute nell'allegato C) del presente regolamento. I progetti sperimentali corrispondenti al diploma di istituto tecnico per le attività sociali, ad indirizzo per dirigenti di comunità, ove i piani di studio prevedono la prevalente presenza di "Chimica organica e biochimica", "Anatomia, fisiologia e patologia", "Igiene ed educazione sanitaria", confluiscono nell'indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie", articolazione "Biotecnologie sanitarie".

**ATTENZIONE:** si fa presente che il **Diploma di Ragioneria** è valido solo se conseguito prima dell'anno 1996/97 in quanto entro tale data era presente nel piano di studi la materia Merceologia. Quanto sopra non vale per il percorso di studi Ragioniere Programmatore, che non prevedeva tale materia.

### **Diplomi di istruzione e formazione professionale**

**3.1** Sulla base di quanto sopra si individuano le **figure professionali** (i cui percorsi di istruzione e formazione, di durata sia **triennale** che **quadriennale**) risultano attinenti ai fine della qualificazione per l'avvio dell'attività di commercio del settore alimentare e di somministrazione alimenti e bevande.

#### **Durata Triennale**

- 15      ⇒ Operatore della ristorazione
- 20      ⇒ Operatore della trasformazione agroalimentare
- 21      ⇒ Operatore agricolo

#### **Durata quadriennale**

- 11      ⇒ Tecnico dei servizi di sala e bar
- 14      ⇒ Tecnico agricolo
- 18      ⇒ Tecnico di cucina
- 21      ⇒ Tecnico della trasformazione agroalimentare

ALLEGATO D

**TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI  
PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PREVIGENTE (articolo 8, comma 1)**

NUOVO ORDINAMENTO			PREVIGENTE ORDINAMENTO	
Settore	Indirizzo	Articolazione	Indirizzo	Settore
SERVIZI	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE		Agrotecnico	AGRARIO-AMBIENTALE
	SERVIZI SOCIO-SANITARI		Tecnico dei servizi sociali	SERVIZI SOCIO-SANITARI
		Ottico	Ottico	
		Odontotecnico	Odontotecnico	
	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA	Enogastronomia	Tecnico dell'arte bianca	INDIRIZZI ATIPICI
		Servizi di sala e di vendita	Tecnico dei servizi ristorazione	SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
		Accoglienza turistica		
INDUSTRIA E ARTIGIANATO	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA		Tecnico dei servizi turistici	SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
			Tecnico della gestione aziendale	
			Tecnico della grafica pubblicitaria	
	PRODUZIONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		Tecnico industrie elettriche	INDUSTRIA E ARTIGIANATO
			Tecnico industrie elettroniche	
			Tecnico industrie meccaniche	
			Tecnico sistemi energetici	
		Industria	Tecnico dell'edilizia	INDIRIZZI ATIPICI
			Tecnico abbigliamento e moda	
			Tecnico chimico e biologico	
			Tecnico del mare	
			Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	
			Tecnico dei processi ceramici (industriali)	
			Tecnico dell'industria audiovisiva	
		Artigianato	Tecnico dell'industria grafica	
			Tecnico del marmo	
			Tecnico dell'industria orafa	
			Tecnico della produzione dell'immagine fotografica	
			Tecnico dei processi ceramici (artigianato artistico)	
			Tecnico di liuteria	

**NOTE:**

- Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo;
- I previgenti indirizzi sperimentali confluiscono nei nuovi ordinamenti ed indirizzi secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1.



## **Art 12 L.R. Toscana n. 62/2018**

**Lettera b)** “*avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale*”

Alla base di questo requisito professionale, sono necessari, dunque, i seguenti requisiti:

- esercizio per **2 anni nel quinquennio precedente** alla presentazione della Scia/Istanza
- esercizio presso **imprese alimentari o di somministrazione** di alimenti e bevande
- come **dipendente qualificato/ socio lavoratore/ posizioni equivalenti/ coadiutore familiare**
- **iscrizione all’INPS**

**\*\* si precisa che non deve essere prodotta alcuna documentazione comprovante il requisito ma solo la dichiarazione del suo possesso con i relativi estremi**

### **TIPOLOGIE DI IMPRESE**

Con la **Circolare n. 230529 dell’8.11.2012** del Ministero dello Sviluppo Economico viene chiarito che per “**impresa nel settore alimentare**” si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono tali prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti.

E’ idonea anche l’attività svolta presso imprese artigiane di produzione alimentare (Risoluzione n. 139019 del 11.10.2010) o presso imprese artigiane che commerciano all’ingrosso operanti nel campo del commercio alimentare.

### **ISCRIZIONE INPS**

La regolarità contributiva di un lavoratore dipendente è a carico dei datori di lavoro: oltre all’iscrizione all’Inps, può essere comprovata anche mediante le buste paga (o Cud), o tramite assicurazione Inail e le buste paga (Risoluzione 155566 del 2.11.2010; Risoluzione 183355 del 11.11.2013).

Il documento previsto dalla legge (D.Lgs. 59/2010) per documentare in maniera certa l’effettività e la qualità del lavoro svolto ai fini del raggiungimento del requisito è l’**estratto previdenziale INPS**, come anche ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE 86872/2013).

Qualora il soggetto fosse **in ritardo con i versamenti previdenziali**, e nell'estratto non risultassero tutti gli anni lavorati, è possibile ugualmente ottenerne il riconoscimento qualora sia in fase di avvio la rateizzazione del dovuto (**Risoluzione n. 168265 del 15.10.2013**).

### DIPENDENTE QUALIFICATO

In base alle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico, la qualifica di **“dipendente qualificato”** viene riconosciuta a quei soggetti inquadrati nei livelli professionali dei vari c.c.n.l. la cui declaratoria richieda **almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi** (**Risoluzione prot. 51281 del 28.2.2012 e n. 9686 del 15.01.2019**).

Nello specifico, **nella maggior parte dei C.C.N.L. il dipendente qualificato è quello che viene inquadrato nei livelli I, II, III e IV** (vedi C.c.n.l. del commercio, distribuzione e servizi e del terziario; C.c.n.l. del turismo e pubblici esercizi; C.c.n.l. industrie alimentari; C.c.n.l. artigianato alimentare; C.c.n.l. agricoltura).

Ci sono, per esempio, dei C.C.N.L. che prevedono livelli diversi:

- C.c.n.l. dipendenti da farmacia privata: fino al III livello;
- C.c.n.l. imprese di panificazione: gruppo A (livelli A1-A2-A3 vanno bene), il gruppo B non va bene;
- C.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti: va bene solo il livello 1° (A – B)
- C.c.n.l. lattiero caseario: il livello 2C è valido. Il livello 2D non è valido.

I periodi svolti come **“apprendista”** non possono essere riconosciuti validi ai fini della qualificazione professionale in quanto la norma parla di “dipendente qualificato” e l'apprendista non lo è.

### SOCIO LAVORATORE

Con **socio lavoratore** (da non confondere con il socio d'opera che rientra nella qualifica dell'esercizio in proprio) si intende il socio che, a prescindere dalla sua qualifica sociale (quindi che sia amministratore o meno), svolge un'attività lavorativa con carattere di **abitualità o prevalenza** a favore della società in virtù di un distinto **contratto di lavoro subordinato**.

**Anche per il socio lavoratore, valgono le prescrizioni relative al dipendente qualificato.**

## PART TIME

Nel calcolo temporale **il part-time è assimilato al tempo pieno quando è pari o superiore al 50%.**

Se invece il part-time è **inferiore al 50%** deve essere applicato un criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinato alla durata del rapporto di lavoro deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente. La **Risoluzione n. 128169 del 29.07.2013** chiarisce, tuttavia, che, per motivi aritmetici, non è mai possibile, per prestazioni part-time inferiori al 40%, raggiungere i due anni nel quinquennio.

*Tabella esplicativa*

> 50% a 100%	2 anni negli ultimi 5	24 mesi in 5 anni	idoneo
45%	$100:12=45:x$ $X= 5,4$ mesi lavorativi all'anno	24: 5,4 = 4,44 numero di anni che mi ci vogliono per coprire i 24 mesi richiesti nel quinquennio	idoneo
40%	$100:12=40:x$ $X= 4,8$ mesi lavorativi all'anno	24: 4,8 = 5 mi ci vogliono tutti e 5 gli anni del quinquennio per coprire i 24 mesi richiesti nel quinquennio	idoneo
30%	$100:12=30:x$ $X= 3,6$ mesi lavorativi all'anno	24: 3,6 = 6,66 Mi ci vorrebbero più di 6 anni per raggiungere i 24 mesi necessari ma andrei oltre il quinquennio	NON idoneo

## LAVORO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

**Ris. 57189 del 6.3.2012 - Ris. 203064 del 1.10.2012**

Si devono conteggiare i contributi previdenziali versati per i periodi dell'effettiva prestazione svolta.

## ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE

**Ris. 71732 del 22.3.2012 - Ris. 95101 del 22.7.2010**

Trattasi del contratto con il quale una parte (associante) attribuisce ad un'altra (associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base

alla volontà delle parti, di uno o più affari determinanti, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato (di natura patrimoniale o di lavoro o di misto) è socio lavoratore

Valido se l'apporto consiste in effettivo apporto lavorativo.

#### **CO.CO.PRO. - CO.CO.CO**

##### **Ris. 30239 del 13.9.2012**

I Co.co.pro. non sono dipendenti ma collaboratori autonomi quando l'attività svolta è legata alla realizzazione di un progetto o programma di lavoro. Il lavoratore gode di ampia autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, quasi al pari di un libero professionista. Non può considerarsi ai fini lavorativi un dipendente e di conseguenza la pratica professionale svolta non può dare luogo all'acquisizione a tale titolo del requisito professionale.

#### **RICONOSCIMENTO ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA ALL'ESTERO**

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Titoli professionali esteri), si possono reperire informazioni sulla procedura di riconoscimento del titolo professionale maturato all'estero, tenendo presente che il procedimento ha una durata attualmente di circa 4 mesi dall'acquisizione della documentazione completa, mediante l'emanazione di un apposito decreto di riconoscimento.

### **Art 12 L.R. Toscana n. 62/2018**

**Lettera b) “avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”**

Alla base di questo requisito professionale, sono necessari, dunque, i seguenti requisiti:

- esercizio per **2 anni nel quinquennio precedente** alla presentazione della Scia/Istanza
- esercizio presso **imprese alimentari o di somministrazione** di alimenti e bevande

### **TIPOLOGIE DI IMPRESE**

Con la **Circolare n. 230529 dell’8.11.2012** del Ministero dello Sviluppo Economico viene chiarito che per **“impresa nel settore alimentare”** si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono tali prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti.

E’ idonea anche l’attività svolta presso imprese artigiane di produzione alimentare (Risoluzione n. 139019 del 11.10.2010) o presso imprese artigiane che commerciano all’ingrosso operanti nel campo del commercio alimentare.

### **QUALIFICA DI ESERCIZIO IN PROPRIO**

L’esercizio in proprio dell’attività è riconosciuto in linea generale (e in analogia a quanto prevedeva il regolamento regionale 15/R) a:

- a) all’imprenditore individuale**
- b) al socio accomandatario nelle SAS**
- c) al socio legale rappresentante, nelle SNC**
- d) al socio d’opera, nelle società personali**
- e) al socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale**



**f) al presidente, al consigliere delegato, all'istitutore con procura generale, all'amministratore unico o delegato di società di capitali, anche cooperative**

Il **Socio d'opera** (da non confondere con il socio lavoratore che rientra, invece, nel requisito del lavoro dipendente) è un socio dell'azienda che non ha alcun vincolo di subordinazione e presta la propria opera **con carattere di abitualità e prevalenza**. (Ris. 153465 del 10.8.2011).

Il socio d'opera non è un lavoratore dipendente della società, ma è colui che partecipa al capitale della società conferendo un'attività lavorativa, suscettibile di una valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio.

**Art 12 L.R. Toscana n. 62/2018**

**Lettera b)**

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche **l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC)**, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le **tabelle rientranti nel settore alimentare**, per l'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** o per la **sezione speciale imprese turistiche** oppure il superamento dell'**esame di idoneità** o la **frequenza con esito positivo del corso abilitante** per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

L'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) non è più possibile in quanto il registro è stato soppresso.

Con **Risoluzione 61599 del 31.5.2010** il Ministero ha sostenuto che può ritenersi comunque valido come requisito professionale anche l'essere stati iscritti al Rec, a condizione che non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi, per una delle seguenti categorie:

- per le Tabelle merceologiche (al dettaglio ma anche all'ingrosso, purché alimentare – Ris. 280105 del 16.07.2018)
- per la somministrazione di alimenti e bevande
- per la sezione speciale per imprese turistiche (Circ. Mise 3656 del 12.09.2012 punto 2.1.8)

Con la **Risoluzione 110675 del 10.6.2011**: ritenuto valido anche:

- ❖ superamento dell'esame di idoneità finalizzato all'iscrizione al Rec, anche se non seguito dall'iscrizione al Rec
- ❖ frequentazione del corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione finalizzato all'iscrizione al Rec, anche se non seguito dall'iscrizione al Rec

**Risoluzione 61559 del 31.5.2010**: consente di superare il limite temporale di iscrizione al Rec ossia il quinquennio.